

**STATUTO DELL' ENTE REGIONALE
NAZIONALE PER LA TUTELA AMBIENTALE -
ZOOFILE - ITTICA VENATORIA - RURALE -
SANITARIO**

**«ENTE REGIONALE NUCLEO OPERATIVO RURALE
AMBIENTALE SANITARIO - N.O.R.A.S.»**



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'associazione per la Tutela Ambientale zoofila, ittica venatoria, rurale, sanitario **«ENTE REGIONALE NUCLEO OPERATIVO RURALE AMBIENTALE SANITARIO»** siglabile **“N.O.R.A.S.”**.
2. La denominazione dell'ente sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Ente al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede in Certaldo (Fi): non comporta modifica statutaria il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune. Il trasferimento deve essere comunque comunicato, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, agli Enti gestori dei Pubblici Registri presso i quali l'Ente è iscritta.
4. La durata dell' Associazione N.O.R.A.S è illimitata: può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea Straordinaria del Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista all'art. 12.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Ente è apartitica, aconfessionale, strutturata democraticamente e senza scopo di lucro; persegue fini civici, solidaristici e sociali; opera mediante forme di collaborazione con altre Associazioni e con Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
2. L'Ente Regionale N.O.R.A.S. si prefigge le seguenti specifiche finalità: difesa e valorizzazione della natura, del territorio e dell'ambiente, tramite azioni di sensibilizzazione della collettività e degli Enti Locali presenti sul territorio e con la promozione di iniziative ed eventi.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità, di cui al precedente articolo, e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Ente Regionale N.O.R.A.S. si propone di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di cui all'art 5 - *Attività di interesse generale* del Codice, ed in particolare in riferimento alle lettere e), f) ed i):

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;».

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Ente Regionale N.O.R.A.S. intende:

- promuovere azioni di difesa della natura, del territorio e dell'ambiente tramite attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sociale;
- promuovere e proporre, in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, con le associazioni nazionali, locali, con gli abitanti ed i turisti, iniziative volte ad accrescere il progresso, la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, attraverso la partecipazione popolare e l'impegno civile e sociale dei cittadini, senza distinzioni di partito, di religione e di ideologia;
- contribuire alla difesa del patrimonio naturale, rurale paesaggistico, artistico ed all'ordinato sviluppo urbanistico della zona fornendo agli Enti responsabili suggerimenti, consigli, petizioni e proposte;
- cooperare con le autorità locali, con gli Organi centrali, regionali e provinciali, all'attuazione e soluzione delle iniziative sopra indicate;
- Vigilare sul rispetto dei regolamenti comunali in materia di polizia rurale;
- proporre serate su tematiche ambientali e salutistiche;
- organizzare gite in luoghi di particolare interesse ambientale.
- Svolgere attività di Vigilanza di beni mobili ed immobili

3. Inoltre l'associazione mediante specifiche deliberazioni, può effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.

4. L'Ente Regionale N.O.R.A.S. inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del Codice.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente Regionale N.O.R.A.S., tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, anticipatamente autorizzate e effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione N.O.R.A.S. di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

8. L'associazione N.O.R.A.S. ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

9. L'Ente N.O.R.A.S. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità.

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente N.O.R.A.S. è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione N.O.R.A.S.;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché il presente statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

2. L'esercizio sociale dell'Ente N.O.R.A.S. ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede nazionale dell'Ente N.O.R.A.S., almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Ente Regionale N.O.R.A.S. a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'Ente Regionale N.O.R.A.S. è stata costituita con atto costitutivo firmato dai soci fondatori

2. Il numero dei soci dell'Ente Regionale N.O.R.A.S. è illimitato: possono farne parte tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette, o che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene approvata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Ente Regionale N.O.R.A.S. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal relativo rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Ente Regionale N.O.R.A.S. stessa.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa

comunicazione di motivato rifiuto della richiesta di ammissione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea dei Soci. All'atto del rilascio della tessera di riconoscimento il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

5. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Ente Regionale N.O.R.A.S.;
- per mancato versamento della quota sociale entro 15 giorni della richiesta di ammissione o dell'anno in corso, in quanto la volontà di recedere si considera totalmente manifestata; svolga attività contrarie agli interessi dell'Ente Regionale N.O.R.A.S.;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Ente N.O.R.A.S.

6. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Ente Regionale N.O.R.A.S., sia all'esterno per designazione o delega.

8. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente Regionale N.O.R.A.S..

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Ente Regionale N.O.R.A.S. ed alle sue attività ed iniziative.

1. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Ente Regionale Nazionale N.O.R.A.S. ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti e deliberazioni, legalmente adottate dagli organi dell'Ente N.O.R.A.S.;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberazioni, legalmente adottate dagli organi dell'Ente Regionale N.O.R.A.S.;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione N.O.R.A.S.;
- al pagamento, nei termini stabiliti, della quota associativa annuale.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine di richiesta di ammissione, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non

restituibile.

2. L'adesione all' Ente Regionale Nazionale N.O.R.A.S. non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Ente Regionale N.O.R.A.S.

Sono organi dell'Ente N.O.R.A.S.:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente Regionale dell'Associazione N.O.R.A.S., che presiede il Consiglio Direttivo.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Ente Regionale N.O.R.A.S. ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Ente N.O.R.A.S. stessa; è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità; inoltre dovrà essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

9. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti

aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Ente N.O.R.A.S.
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano ai fini del regolare funzionamento delle attività dall'Ente Regionale N.O.R.A.S.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dall'Ente Regionale N.O.R.A.S. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Ente, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dall'Ente Regionale N.O.R.A.S. di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dall'Ente Regionale N.O.R.A.S.; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dall'Ente stessa; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 15 Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dall'Ente Regionale Nazionale N.O.R.A.S. e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16 Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Ente Regionale N.O.R.A.S. intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 17
Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci, anche in formato elettronico;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.



Art. 18
Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dall'Ente Regionale N.O.R.A.S. con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dall'Ente Regionale N.O.R.A.S., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta l'Ente Regionale N.O.R.A.S. interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



Nucleo Operativo Rurale Ambientale Sanitario N.O.R.A.S



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'Associazione di Volontariato NORAS Del 09/08/2025



Il giorno 09/08/2025, alle ore 21:00, presso la sede legale dell'Associazione NORAS, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.14 del vigente statuto sociale il sig. Claudio Chiappone, verbalizza il sig. Calvetti Francesco.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art.14 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, presenti n°7 soci, su n°7 soci iscritti. Dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'Assemblea di prima (ed eventuale seconda) convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente comunica che il consiglio direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale aggiornato sulle attività svolte successivamente alla lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

a conclusione viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto sociale, in allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in base all'articolo 82, comma 3 del d.lgs. n.117/2017.

Il Presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato.

Non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno, la seduta si conclude alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

**Il Presidente regionale
Claudio Chiappone**

**Il Segretario
Francesco Calvetti**



**Nucleo Operativo Rurale
Ambientale Sanitario
N.O.R.A.S**



FOGLIO FIRME

Presidente Regionale

Chiappa

Segretario

Colmetti

Tesoriere

Caroti

Vice Presidente

Taronelli

Consigliere

Tarzia

Consigliere

Parigi

Consigliere

Chiappa

Data:

09/08/2025

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 14/04/2025 al n° 240

Stampa 3-M 3 originali Esatti euro

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 21 consiglieri, scelti tra i soci, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili; si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Ente Regionale N.O.R.A.S. ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dall'Ente N.O.R.A.S.; cura, inoltre, la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito salvo accordi diversi. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Ente Regionale N.O.R.A.S., entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente Regionale N.O.R.A.S., fatti salvi quelli che la legge e il presente statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Ente Regionale N.O.R.A.S.;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e